

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/575 DELLA COMMISSIONE****dell'8 giugno 2016****che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Per fornire sia al pubblico che alle imprese di investimento dati pertinenti sulla qualità dell'esecuzione che consentano loro di determinare le modalità migliori per eseguire gli ordini dei clienti, è importante stabilire il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione per gli strumenti finanziari soggetti all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> che le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici sono tenuti a pubblicare. È altresì importante fissare il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati sulla qualità dell'esecuzione degli altri strumenti finanziari, non soggetti all'obbligo di negoziazione, che sono tenute a pubblicare le sedi di esecuzione. Al riguardo, è opportuno tenere in debito conto il tipo di sede di esecuzione e il tipo di strumento finanziario.
- (2) Per valutare compiutamente la qualità dell'esecuzione delle operazioni eseguite nell'Unione, è opportuno che le sedi di esecuzione scelte dalle imprese di investimento per eseguire gli ordini dei clienti soddisfino i requisiti sui dati che le sedi di esecuzione sono tenute a fornire a norma del presente regolamento. A tal fine, tra le sedi di esecuzione dovrebbero essere inclusi i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità.
- (3) Date le differenze esistenti fra tipi di sedi di esecuzione e fra tipi di strumenti finanziari, il contenuto della comunicazione dovrebbe variare in funzione di diversi fattori. È opportuno differenziare il volume e la natura dei dati comunicati in funzione dei sistemi di negoziazione, delle modalità di negoziazione e delle piattaforme di negoziazione, in modo da collocare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto.
- (4) Per evitare confronti inopportuni tra le sedi di esecuzione e per assicurare la pertinenza dei dati raccolti, le sedi di esecuzione dovrebbero effettuare comunicazioni distinte per i segmenti che gestiscono *book* di negoziazione diversi o che sono disciplinati da una diversa regolamentazione o che utilizzano identificativi diversi per i segmenti di mercato.
- (5) Per dare un quadro accurato della qualità effettiva dell'esecuzione, le sedi di negoziazione non dovrebbero pubblicare fra gli ordini eseguiti gli ordini negoziati fuori borsa e comunicati alla sede di negoziazione.
- (6) Quando i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità effettuano la comunicazione in qualità di sedi di esecuzione di strumenti finanziari non soggetti all'obbligo di negoziazione, essi dovrebbero pubblicare le informazioni sugli ordini eseguiti o sui prezzi proposti per conto dei clienti solo quando gli ordini sono immessi o eseguiti fuori borsa o eseguiti a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, ad eccezione degli ordini conservati nel sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione.
- (7) È opportuno tener conto del fatto che tra gli altri fornitori di liquidità dovrebbero essere incluse anche le imprese che si dicono pronte a negoziare per conto proprio e che forniscono liquidità nell'ambito della loro normale attività, indipendentemente dall'esistenza di accordi formali o di un loro impegno a fornire liquidità su base continuativa.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

- (8) Perché vi sia la massima trasparenza sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni in relazione al prezzo, le informazioni fornite sul prezzo dovrebbero escludere eventuali commissioni o interessi maturati.
- (9) Per determinare le informazioni appropriate per valutare la qualità in termini di prezzo dovrebbero essere richieste sia informazioni sui livelli medi giornalieri che informazioni riferite ad uno specifico momento. In tal modo i partecipanti avranno una visione più completa e potranno analizzare la qualità dell'esecuzione nel suo giusto contesto. Per consentire il confronto tra i prezzi degli strumenti finanziari, è inoltre necessario che venga specificato il codice della moneta delle operazioni comunicate.
- (10) Per ragioni di coerenza normativa, non è opportuno imporre alle sedi di negoziazione di fornire informazioni sulle operazioni che al momento della pubblicazione sono ancora soggette a differimento della pubblicazione ai sensi degli obblighi in materia di trasparenza post-negoziazione. È opportuno che gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità siano esentati dalla pubblicazione di dati riferiti ad uno specifico momento sulle operazioni di dimensioni superiori alle dimensioni normali di mercato o di dimensioni specifiche allo strumento finanziario, per evitare di esporre queste sedi all'indebito rischio di rivelare informazioni commerciali riservate che potrebbero compromettere la capacità di coprire le esposizioni e di fornire liquidità. Per le azioni, i fondi indicizzati quotati e i certificati considerati illiquidi ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, la soglia corrispondente alle dimensioni normali di mercato da utilizzare corrisponde alle dimensioni normali minime di mercato disponibili per il tipo di strumento finanziario. Per ragioni di certezza giuridica, è opportuno precisare che le espressioni «dimensione elevata» e «dimensione specifica allo strumento finanziario» hanno lo stesso significato con cui sono usate nelle disposizioni in materia di trasparenza post-negoziazione.
- (11) È essenziale che vi sia piena trasparenza su tutti i costi fatturati per l'esecuzione di un ordine tramite una sede. È necessario specificare tutti i costi di esecuzione degli ordini dei clienti dovuti all'utilizzo di una specifica sede sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti stessi. Tali costi dovrebbero comprendere le commissioni di esecuzione, incluse le commissioni per l'immissione, la modifica e la cancellazione degli ordini o per il ritiro delle quotazioni, e le commissioni relative all'accesso ai dati di mercato o all'uso di terminali. I costi pertinenti possono includere anche le commissioni di compensazione o di regolamento o tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione degli ordini, se rientrano tra i servizi forniti dalla sede di esecuzione. L'informazione sui costi dovrebbe includere anche le tasse o le imposte direttamente fatturate alla sede o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede di esecuzione o del cliente a cui l'ordine si riferisce.
- (12) La probabilità dell'esecuzione indica la probabilità di esecuzione di un particolare tipo di ordine, ed è suffragata da informazioni sui volumi di negoziazione del dato strumento o su altre caratteristiche degli ordini e delle operazioni. Le informazioni sulla probabilità dell'esecuzione dovrebbero consentire il calcolo di parametri, quali la dimensione di mercato relativa di una sede per un dato strumento finanziario o per una data classe di strumenti finanziari. La probabilità dell'esecuzione dovrebbe essere valutata anche sulla base di dati sulle operazioni non andate a buon fine o sugli ordini cancellati o modificati.
- (13) La velocità dell'esecuzione può avere significati diversi nei vari tipi di sedi di esecuzione, dato che la misurazione della velocità varia in funzione sia dei sistemi che delle piattaforme di negoziazione. Per i sistemi ad asta continua con *book* di negoziazione, la velocità dell'esecuzione dovrebbe essere espressa in millisecondi, mentre per gli altri sistemi di negoziazione è opportuno utilizzare unità di tempo più grandi. È altresì opportuno escludere la latenza della connessione dei partecipanti alla sede di esecuzione, che sfugge al controllo della sede di esecuzione.
- (14) Per confrontare la qualità dell'esecuzione di ordini di dimensioni diverse, le sedi di esecuzione dovrebbero essere tenute a comunicare le operazioni entro vari intervalli dimensionali. Le soglie dei predetti intervalli dovrebbero essere fissate in funzione del tipo di strumento finanziario e della sua liquidità, in modo da offrire un campione adeguato di esecuzioni di ordini per dimensioni tipiche dello strumento.
- (15) È importante che le sedi di esecuzione raccolgano i dati nel corso dell'intero orario normale di funzionamento. Le comunicazioni dovrebbero pertanto essere effettuate gratuitamente in un formato leggibile da apparecchiature elettroniche mediante un sito web per consentire al pubblico di scaricare, cercare, organizzare e analizzare tutti i dati forniti.
- (16) Le comunicazioni da parte delle sedi di esecuzione dovrebbero essere integrate dai dati forniti dai fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione previsti dalla direttiva 2014/65/UE, al fine di permettere di misurare meglio la qualità dell'esecuzione.

- (17) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (19) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni che le sedi di esecuzione devono pubblicare. Esso si applica alle sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, ai *market maker* e agli altri fornitori di liquidità.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «sistema di negoziazione»: il modo in cui una sede di esecuzione esegue gli ordini mediante asta continua con *book* di negoziazione, esposizione continua delle quotazioni (*quote driven*), richiesta di quotazione (*request for quote*), aste periodiche o mediante altri sistemi ibridi che rientrano in due o più di queste categorie o in un sistema in cui il processo di determinazione del prezzo è di natura diversa da quello applicabile ai tipi di sistemi qui menzionati;
- b) «dimensione specifica allo strumento finanziario»: dimensione specifica ad un'obbligazione, ad uno strumento finanziario strutturato, ad una quota di emissione o ad uno strumento derivato negoziati in una sede di negoziazione per i quali non esiste un mercato liquido e laddove le operazioni siano oggetto di pubblicazione differita conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- c) «dimensione elevata»: ordine di dimensione elevata ai sensi degli articoli 7 e 11 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- d) «operazione non andata a buon fine»: operazione che è stata invalidata dalla sede di esecuzione;
- e) «moltiplicatore del prezzo»: il numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato;
- f) «notazione del prezzo»: indicazione del modo in cui è espresso il prezzo dell'operazione: in valore monetario, in percentuale o in tasso di rendimento;
- g) «notazione del quantitativo»: indicazione del modo in cui è espresso il quantitativo dell'operazione: in numero di unità, in valore nominale o in valore monetario;
- h) «tipo di consegna»: indicazione del modo di regolamento, fisico o in contanti, dello strumento finanziario, con indicazione dei casi in cui la controparte ha libertà di scelta e dei casi in cui è stabilito da un terzo;
- i) «modalità di negoziazione»: asta programmata di apertura, di chiusura o infragiornaliera, asta non programmata, negoziazione in chiusura, negoziazione fuori dalla sessione principale o comunicazione delle operazioni (*trade reporting*);
- j) «piattaforma di negoziazione»: il tipo di piattaforma gestito dalla sede di esecuzione: telematica, a voce o alle grida;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- k) «spessore del *book*»: la liquidità totale disponibile espressa come il prodotto del prezzo e del volume di tutte le offerte di acquisto e di vendita per un numero determinato di incrementi di prezzo a partire dal punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita (*best bid and offer*);
- l) «differenziale effettivo medio»: la media del doppio della differenza tra il prezzo di esecuzione effettivo e il punto mediano dei migliori prezzi di acquisto e di vendita al momento del ricevimento, per gli ordini a mercato o per gli ordini con limite di prezzo negoziabili;
- m) «velocità media di esecuzione di ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita»: il tempo medio trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione dell'ordine con limite di prezzo corrispondente al migliore prezzo di acquisto e di vendita e la successiva esecuzione dell'ordine;
- n) «ordine aggressivo»: ordine iscritto nel *book* di negoziazione che ha assorbito liquidità;
- o) «ordine passivo»: ordine iscritto nel *book* di negoziazione che ha fornito liquidità;
- p) «ordine «esegui o cancella» (*immediate or cancel*)»: ordine eseguito appena immesso nel *book* di negoziazione e di cui ogni quantitativo residuo non eseguito non rimane nel *book*;
- q) «ordine «esegui per intero o cancella» (*fill or kill*)»: ordine eseguito appena immesso nel *book* di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero. Se può essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e non eseguito.

### Articolo 3

#### **Pubblicazione delle informazioni sulla sede di esecuzione e sullo strumento finanziario**

1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione.

Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di sede di esecuzione.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 1 dell'allegato:

- i) denominazione e codice di identificazione della sede di esecuzione;
- ii) paese in cui ha sede l'autorità competente;
- iii) denominazione e codice di identificazione del segmento di mercato;
- iv) data del giorno di negoziazione;
- v) natura, numero e durata media di qualsiasi disfunzione nel corso del normale periodo di negoziazione della sede che ha portato all'interruzione delle negoziazioni di tutti gli strumenti disponibili alla negoziazione nella sede alla data del giorno di negoziazione;
- vi) natura, numero e durata media di ogni asta programmata nel corso del normale periodo di negoziazione della sede alla data del giorno di negoziazione;
- vii) numero di operazioni non andate a buon fine alla data del giorno di negoziazione;
- viii) valore delle operazioni non andate a buon fine espresso in percentuale del valore totale delle operazioni eseguite alla data del giorno di negoziazione.

2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma sul tipo di strumento finanziario.

Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente paragrafo sul tipo di strumento finanziario.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 2 dell'allegato:

- a) per gli strumenti finanziari aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato:
  - i) denominazione e codice di identificazione dello strumento finanziario;
  - ii) classificazione dello strumento;
  - iii) valuta;
- b) per gli strumenti finanziari non aventi uno dei codici di identificazione di cui alla tabella 2 dell'allegato:
  - i) denominazione e descrizione scritta dello strumento, compresi la valuta dello strumento sottostante, il moltiplicatore del prezzo, la notazione del prezzo, la notazione del quantitativo e il tipo di consegna;
  - ii) classificazione dello strumento;
  - iii) valuta.

#### Articolo 4

##### Prezzo

Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.

Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni sul prezzo di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo per ogni giorno di negoziazione in cui sono stati eseguiti ordini sullo strumento finanziario.

Sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) informazioni infragiornaliere;
  - i) per le sedi di negoziazione: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento: 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per ciascun intervallo dimensionale di cui all'articolo 9;
  - ii) per gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità: prezzo medio semplice di tutte le operazioni eseguite nei due minuti successivi alle ore di riferimento 9:30:00, 11:30:00, 13:30:00 e 15:30:00 UTC, in quella data e per l'intervallo dimensionale 1 di cui all'articolo 9;
  - iii) il valore totale delle operazioni eseguite nel periodo di due minuti di cui ai punti i) e ii);
  - iv) per le sedi di negoziazione: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto i), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data in ciascuno degli intervalli dimensionali di cui all'articolo 9 dopo ogni ora di riferimento di cui al punto i);
  - v) per gli internalizzatori sistematici, i *market maker* e gli altri fornitori di liquidità: in mancanza di operazioni nei primi due minuti successivi alle ore di riferimento di cui al punto ii), il prezzo della prima operazione eventualmente eseguita in quella data nell'intervallo dimensionale 1 di cui all'articolo 9 dopo ogni ora di riferimento di cui al punto ii);
  - vi) ora di esecuzione di ogni operazione di cui ai punti iv) e v);
  - vii) dimensioni in termini di valore di ogni operazione eseguita di cui ai punti iv) e v);
  - viii) sistema e modalità di negoziazione utilizzati per eseguire le operazioni di cui ai punti iv) e v);
  - ix) piattaforma di negoziazione sulla quale sono state eseguite le operazioni di cui ai punti iv) e v);
  - x) miglior prezzo di acquisto e di vendita (*best bid and offer*) o il prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione per ciascuna operazione eseguita di cui ai punti iv) e v).

Le informazioni infragiornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 3 dell'allegato;

- b) informazioni giornaliere:
- i) prezzo medio semplice delle operazioni e loro prezzo medio ponderato per il volume, se è stata eseguita più di una operazione;
  - ii) prezzo di esecuzione massimo, se sono state eseguite più di due operazioni;
  - iii) prezzo di esecuzione minimo, se sono state eseguite più di due operazioni.

Le informazioni giornaliere sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 4 dell'allegato.

#### Articolo 5

##### Costi

Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di negoziazione ad ognuno dei membri o degli utenti della sede.

Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo sui costi applicati dalla sede di esecuzione ai membri o agli utenti della sede.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 5 dell'allegato:

- a) descrizione della natura e indicazione del livello di tutte le componenti di costo applicate dalla sede di esecuzione, al lordo di eventuali sconti o riduzioni, e informazioni sulla modulazione dei costi in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano. Le componenti di costo includono:
  - i) commissioni di esecuzione;
  - ii) commissioni per l'immissione, la modifica o la cancellazione degli ordini o il ritiro delle quotazioni;
  - iii) commissioni per l'accesso ai dati di mercato e l'uso di terminali;
  - iv) eventuali commissioni per la compensazione e il regolamento e tutte le altre commissioni pagate a terzi partecipanti all'esecuzione dell'ordine;
- b) descrizione della natura e l'indicazione del livello di sconti, riduzioni o altri pagamenti offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione di sconti, riduzioni o altri pagamenti in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di importo che ne derivano;
- c) descrizione della natura e l'indicazione dell'importo di benefici non monetari offerti agli utenti della sede di esecuzione, comprese informazioni sulla modulazione dei benefici non monetari in funzione dell'utente o dello strumento finanziario e le differenze di valore che ne derivano;
- d) descrizione della natura e l'indicazione del livello di tasse o imposte fatturate alla sede di esecuzione o da essa pagate per conto dei membri o degli utenti della sede;
- e) collegamento al sito web della sede o ad un'altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi;
- f) valore totale di tutti gli sconti, riduzioni, benefici non monetari o altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento;
- g) valore totale di tutti i costi di cui alla lettera a), escluso il valore totale degli sconti, delle riduzioni, dei benefici non monetari o di altri pagamenti di cui alle lettere b) e c), espresso in percentuale del valore totale negoziato nel periodo di riferimento.

#### Articolo 6

##### Probabilità dell'esecuzione

Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione.

Le sedi di esecuzione pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni di cui al terzo comma del presente articolo in merito alla probabilità dell'esecuzione per ogni giorno di negoziazione.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 6 dell'allegato:

- a) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti;
- b) numero e valore delle operazioni eseguite, se ne sono state eseguite più di una;
- c) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati, ad esclusione degli ordini passivi accompagnati dall'istruzione di scadenza o di cancellazione alla fine del giorno;
- d) numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati in quella data;
- e) dimensione mediana delle operazioni in quella data, se ne sono state eseguite più di una;
- f) dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione in quella data, se sono stati ricevuti più di un ordine o più di una richiesta di quotazione;
- g) numero dei *market maker* designati.

#### Articolo 7

### Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione ad asta continua con book di negoziazione e per le sedi di esecuzione con esposizione continua delle quotazioni

1. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione.

Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo alle ore di riferimento di cui all'articolo 4, lettera a), punti i) e ii), per ogni giorno di negoziazione.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 7 dell'allegato:

- i) miglior prezzo di acquisto e di vendita e volumi corrispondenti;
- ii) spessore del *book* per 3 incrementi di prezzo.

2. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione.

Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione ad asta continua con book di negoziazione, di un sistema basato sull'esposizione continua delle quotazioni o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo per ogni giorno di negoziazione.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato:

- a) differenziale effettivo medio;
- b) volume medio al miglior prezzo di acquisto e di vendita;
- c) differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita;
- d) numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita;
- e) numero di modifiche al migliore prezzo di acquisto e di vendita;
- f) spessore medio del *book* per 3 incrementi di prezzo;

- g) tempo medio e tempo mediano trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale;
- h) velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita;
- i) numero di ordini «esegui per intero o cancella» (*fill or kill*) che non sono andati a buon fine;
- j) numero di ordini «esegui o cancella» (*immediate or cancel*) con zero esecuzioni;
- k) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014;
- l) numero e valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e non inclusi nella lettera k);
- m) numero e durata media delle interruzioni delle negoziazioni dovute all'attivazione di aste di volatilità o di «interruttori di circuito» nel corso del normale periodo di negoziazione della sede;
- n) natura, numero e durata media delle sospensioni delle negoziazioni verificatesi per effetto di una decisione della sede di negoziazione nel corso del normale periodo di negoziazione, oltre a quelli comunicati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto v).

3. Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le sedi di esecuzione che operano, in tutto o in parte, nel quadro di un sistema di negoziazione basato sull'esposizione continua delle quotazioni, pubblicano per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 8 dell'allegato:

- a) numero e durata media, durante il normale orario di negoziazione della sede, dei periodi di durata superiore ai 15 minuti nei quali non sono stati forniti prezzi di acquisto o vendita per ogni giorno di negoziazione;
- b) presenza media delle quotazioni in percentuale del normale periodo di negoziazione della sede in quella data.

#### Articolo 8

##### **Informazioni aggiuntive per le sedi di esecuzione basate sulle richieste di quotazione**

Le sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione.

Le sedi di esecuzione che operano nel quadro di un sistema di negoziazione con richiesta di quotazione o di un sistema di negoziazione di altro tipo per i quali le informazioni sono disponibili, pubblicano, per ciascun segmento di mercato che gestiscono e per ciascuno strumento finanziario non soggetto all'obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, le informazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, per ogni giorno di negoziazione.

Le seguenti informazioni sono pubblicate nel formato di cui alla tabella 9 dell'allegato:

- a) tempo medio e tempo mediano trascorso tra l'accettazione della quotazione e l'esecuzione, per tutte le operazioni relative allo strumento finanziario, e
- b) tempo medio e tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti, per tutte le quotazioni relative allo strumento finanziario.

*Articolo 9***Determinazione degli intervalli per la comunicazione**

Le sedi di esecuzione comunicano le operazioni eseguite di cui all'articolo 4 per i seguenti intervalli:

- a) per tutti gli strumenti finanziari diversi dagli strumenti del mercato monetario:
  - i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario;
  - ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato o alla dimensione specifica allo strumento finanziario e inferiore o pari alla dimensione elevata;
  - iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata;
- b) per le azioni illiquide, i fondi indicizzati quotati e i certificati:
  - i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento;
  - ii) intervallo 2: superiore alla dimensione normale di mercato minima disponibile per il tipo di strumento e inferiore o pari alla dimensione elevata;
  - iii) intervallo 3: superiore alla dimensione elevata;
- c) per gli strumenti del mercato monetario:
  - i) intervallo 1: superiore a 0 EUR e inferiore o pari a 10 milioni di EUR;
  - ii) intervallo 2: superiore a 10 milioni di EUR e inferiore o pari a 50 milioni di EUR;
  - iii) intervallo 3: superiore a 50 milioni di EUR.

*Articolo 10***Formato della pubblicazione**

Per ogni giorno di negoziazione le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni, secondo i modelli di cui all'allegato, in formato leggibile da apparecchiature elettroniche mettendoli a disposizione del pubblico perché possano essere scaricati.

*Articolo 11***Periodicità della pubblicazione delle informazioni**

Le sedi di esecuzione pubblicano le informazioni trimestralmente e al più tardi entro tre mesi dalla fine di ogni trimestre, ossia:

- a) entro il 30 giugno, le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) entro il 30 settembre, le informazioni relative al periodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) entro il 31 dicembre, le informazioni relative al periodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) entro il 31 marzo, le informazioni relative al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

*Articolo 12***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---



Ora (T)	Intervallo dimensionale	Tutte le operazioni eseguite nei primi due minuti dopo l'ora T		Prima operazione dopo l'ora T (in mancanza di operazioni nei primi due minuti dopo l'ora T)						
		Prezzo di esecuzione medio semplice (escludendo commissioni e interessi maturati)	Valore totale eseguito	Prezzo	Ora di esecuzione	Dimensioni dell'operazione	Sistema di negoziazione	Modalità di negoziazione	Piattaforma di negoziazione	Miglior prezzo di acquisto e di vendita o prezzo di riferimento appropriato al momento dell'esecuzione
13:30:00	1									
	2									
	3									
15:30:00	1									
	2									
	3									

**Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell'articolo 4, lettera b)**

Prezzo medio semplice dell'operazione	
Prezzo dell'operazione ponderato per il volume	
Prezzo di esecuzione massimo	
Prezzo di esecuzione minimo	

**Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell'articolo 5**

Informazioni richieste ai sensi dell'articolo 5, lettere da a) a d)	(Descrizione)
Collegamento ad un sito web o ad altra fonte in cui siano disponibili maggiori informazioni sui costi	
Valore totale di tutte le offerte di riduzioni, sconti o altri pagamenti (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	%
Valore totale di tutti i costi (in % del valore totale negoziato nel periodo di riferimento)	%

**Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 6**

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti	
Numero di operazioni eseguite	
Valore totale delle operazioni eseguite	
Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati cancellati o ritirati	

Numero di ordini o di richieste di quotazione ricevuti che sono stati modificati	
Dimensione mediana delle operazioni	
Dimensione mediana di tutti gli ordini e di tutte le richieste di quotazione	
Numero dei <i>market maker</i> designati	

**Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell'esecuzione da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1**

Ora	Miglior prezzo di acquisto	Miglior prezzo di vendita	Dimensioni dell'offerta di acquisto	Dimensioni dell'offerta di vendita	Spessore del <i>book</i> per 3 incrementi di prezzo
09:30:00					
11:30:00					
13:30:00					
15:30:00					

**Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3**

Differenziale effettivo medio	
Volume medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita	
Numero di cancellazioni al migliore prezzo di acquisto e di vendita	
Numero di modifiche al miglior prezzo di acquisto e di vendita	
Spessore medio del <i>book</i> per 3 incrementi di prezzo	
Tempo medio (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento da parte della sede di esecuzione di un ordine aggressivo o dell'accettazione di una quotazione e la successiva esecuzione integrale o parziale	
Tempo mediano (al millisecondo) trascorso tra il ricevimento di un ordine a mercato da parte della sede di esecuzione e la successiva esecuzione integrale o parziale	
Velocità media di esecuzione degli ordini passivi non modificati al migliore prezzo di acquisto e di vendita	
Numero di ordini «esegui per intero o cancella» ( <i>fill or kill</i> ) non andati a buon fine	
Numero di ordini «esegui o cancella» ( <i>immediate or cancel</i> ) con zero esecuzioni	
Numero di operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014	
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione che sono di dimensione elevata ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014	

Numero delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	
Valore delle operazioni eseguite nella sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, esclusi gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini della sede di negoziazione in attesa della comunicazione e che non sono di dimensione elevata	
Numero di interruzioni delle negoziazioni	
Durata media delle interruzioni delle negoziazioni	
Numero di sospensioni	
Natura delle sospensioni	
Durata media delle sospensioni	
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, numero di periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	
Per le sedi di negoziazione con esposizione continua delle quotazioni, durata media dei periodi nel corso dei quali non sono state fornite quotazioni	
Presenza media delle quotazioni	

**Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 8**

Tempo medio trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione	
Tempo mediano trascorso tra l'accettazione e l'esecuzione	
Tempo medio trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti	
Tempo mediano trascorso tra la richiesta di quotazione e la fornitura delle quotazioni corrispondenti	